All'Università degli Studi Roma Tre
c.a. Dr. .....
Via Ostiense,131
00154 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di diritto di accesso a documentazione inerente il trasferimento del coniuge separato.

L'Ateneo in indirizzo ha chiesto a questa Commissione se il coniuge di una propria dipendente abbia o meno il diritto di accesso alla documentazione relativa al trasferimento di quest'ultima, precisando che la richiesta di accesso è motivata "*per fini di giustizia*" in quanto è in corso tra la dipendente ed il coniuge un giudizio di separazione. L'Università dubita, in particolare, della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente.

Nella materia che se ne occupa, l'art. 22, co. 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso. L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, la richiesta di accesso è motivata esclusivamente da "fini di giustizia", senza alcuna ulteriore precisazione da cui evincere quale specifico interesse sia destinato a soddisfare la conoscenza di notizie relative alla esclusiva sfera personale del coniuge separato. Né tale interesse è evincibile implicitamente dallo scarno contenuto dell'istanza di accesso e nemmeno pare che, in difetto di specifiche circostanze, la pendenza di un giudizio di separazione sia idonea di per sé a ritenere sussistente un interesse all'accesso.

Pertanto, tenuto conto anche dell'opposizione della controinteressata che ha lamentato tra l'altro la carenza di un interesse diretto e concreto dell'ex coniuge, la Commissione ritiene che l'istanza così come formulata non possa essere accolta.

Al Comune di Arzano (Na)
.....@libero.it

OGGETTO: Accesso di Organizzazione Sindacale ad atti relativi all'incarico conferito ad un avvocato convenzionato con il servizio legale dell'Ente.

La dott.ssa ....., responsabile dell'Area affari generali e legali del Comune di Arzano (NA) espone che una sigla sindacale (CGIL), tramite il proprio rappresentante territoriale, ha richiesto copia degli atti relativi all'incarico conferito ad un avvocato convenzionato con il servizio legale dell'Ente nonché copia dell'atto per la selezione del dirigente dell'Area risorse umane senza specificare i motivi della richiesta comunque inoltrata all'URP.

A tal riguardo il suddetto sindacato ha asserito che la richiesta non dovrebbe configurarsi come un'ipotesi di accesso agli atti e quindi non dovrebbe transitare per l'URP ma dovrebbe essere inoltrata all'Ufficio relazioni sindacali presso il settore del Personale, che dovrebbe rilasciare gli atti a domanda, sulla base della semplice richiesta presentata dal rappresentante sindacale.

Ad avviso della Commissione la tesi sostenuta dalla suindicata organizzazione sindacale non può essere condivisa.

Le organizzazioni sindacali sono sicuramente legittimate ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'organizzazione.

Ciò posto, occorre sottolineare che l'unanime ed ormai consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo (CdS VI, 6 marzo 2009, n. 1351; IV, 30 dicembre 2003, n. 9158) che questa Commissione non ha motivo di disattendere, ritiene che detta sfera di legittimazione non può tuttavia tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'Amministrazione, datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente e ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro.

Questa preclusione, inoltre, è espressamente codificata all'art. 24, comma terzo, della legge 241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge 15/2005 in base al quale " non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni". Ne deriva che la domanda di accesso, ancorché esplicata nell'esercizio delle prerogative dell'organizzazione sindacale, soggiace al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la richiesta di accesso dell'organizzazione sindacale deve necessariamente essere motivata e non può non essere sottoposta all'iter procedimentale all'uopo previsto dal regolamento dell'Ente cui è indirizzata.

A .....
Consigliere Comunale di Castelcovati (BS)
.....@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Accesso agli atti dei consiglieri comunali.

Il Sig. ....., consigliere di minoranza del Comune di Castelcovati (BS), espone che semplici richieste di accesso agli atti vengono evase dopo 27/28 giorni e quindi al limite dello spazio di tempo concesso che, ai sensi del regolamento comunale è di 30 giorni. Fa inoltre presente che gli viene negato di visionare personalmente delibere o determine ma gli viene invece imposto di seguire l'iter previsto per l'accesso agli atti.

Ritiene questa Commissione che il comportamento ostruzionistico assunto dal Comune di Castelcovati nei confronti del sig. ..... non possa essere condiviso.

La Commissione invero, nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo, ha avuto più volte occasione di affermare che il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali sono specificamente disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) che riconosce loro (e ai consiglieri provinciali) il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Si tratta, all'evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 T.U. Enti locali) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 21 del 1990.

Tale maggiore ampiezza trova la propria giustificazione nel particolare "munus" espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata, soprattutto se, come nel caso di specie, il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza.

Per queste ragioni il consigliere comunale non deve neppure motivare la propria richiesta di informazioni, perché altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dal consigliere comunale.

Va infine sottolineato che, per antico principio giurisprudenziale, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale; l'unico limite è rappresentato dal fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutagli dall'ordinamento, interferendo pesantemente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente civico, con richieste che travalicano i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. ....., in data 29.12.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a., che aveva notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, di accedere ai seguenti documenti e dati:

A) copia della relata di notifica delle cartelle esattoriali in questione, specificamente indicate nell'istanza di accesso

B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;

C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;

H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente di verificare la piena legittimità e correttezza delle procedure preordinate alla riscossione coattiva dei crediti di cui alle cartelle esattoriali in questione.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione del 31.1.2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 15.2.2012, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., in data 6.3.2012, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità della determinazione di parziale rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti instaurati nei

confronti del ricorrente, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua,* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. ....., in data 29.12.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a., che aveva notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, di accedere ai seguenti documenti e dati:

A) copia della relata di notifica delle cartelle esattoriali in questione, specificamente indicate nell'istanza di accesso

B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;

C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;

H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente di verificare la piena legittimità e correttezza delle procedure preordinate alla riscossione coattiva dei crediti di cui alle cartelle esattoriali in questione.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione del 25.1.2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 15.2.2012, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., in data 6.3.2012, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità della determinazione di parziale rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti instaurati nei

confronti del ricorrente, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. ....., in data 29.12.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a.- che aveva notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, di accedere ai seguenti documenti e dati:

A) copia della relata di notifica delle cartelle esattoriali in questione, specificamente indicate nell'istanza di accesso

B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;

C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;

H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente di verificare la piena legittimità e correttezza delle procedure preordinate alla riscossione coattiva dei crediti di cui alle cartelle esattoriali in questione.

L'Equitalia Sardegna s.p.a non dava riscontro all'istanza di accesso in questione.

Con ricorso del 15.2.2012, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del rigetto tacito dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determinazioni.

Con ulteriore ricorso in pari data, il ricorrente impugnava il rigetto parziale della sua istanza di accesso, limitatamente ai documenti di cui alle lettere C), D), E), F), G), H) dell'istanza di accesso, comunicatogli, con nota del 27.1.2012.

Diritto

Preliminarmente deve esser disposta, per evidenti ragioni di connessione obiettiva e soggettiva, la riunione dei due ricorsi.

Essi devono essere accolti nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti instaurati nei

confronti del ricorrente, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione - previa riunione dei ricorsi - li accoglie *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. ....., in data 29.12.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a.- che aveva notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, di accedere ai seguenti documenti e dati:

A) copia della relata di notifica delle cartelle esattoriali in questione, specificamente indicate nell'istanza di accesso

B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;

C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;

H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente di verificare la piena legittimità e correttezza delle procedure preordinate alla riscossione coattiva dei crediti di cui alle cartelle esattoriali in questione.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione del 31.1.2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 12.2.2012, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., in data 6.3.2012, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità della determinazione di parziale rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti instaurati nei

confronti del ricorrente, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da ..... c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno.

Fatto

La signora ....., in servizio presso la Questura di Prato a far data dal 28.6.2010, a seguito di vittoria di un concorso pubblico bandito dal Ministero dell'Interno, in data 23.12.2011, chiedeva al Ministero dell'Interno di poter accedere alle dichiarazioni relative alle preferenze manifestate in ordine all'assegnazione presso le diverse sedi di servizio disponibili, da parte di tutti i vincitori del predetto concorso, al fine di verificare la correttezza della distribuzione dei vincitori tra le predette sedi.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ....., in data 21.2.2012, adiva la Commissione perché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione di rigetto in questione, assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che nel caso di specie si tratti del rigetto di un'istanza di accesso endoprocedimentale, in quanto avente ad oggetto documenti inerenti al procedimento amministrativo conclusosi con l'assegnazione dei vincitori del concorso (al quale ha partecipato l'odierna ricorrente). Ne consegue la piena accessibilità degli stessi alla signora ....., ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art.10, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Taranto

Fatto

Il signor ....., quale legale rappresentante della società "G e G Grandi Progetti Srl Unipersonale", in data 12.7.2011 rivolgeva al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto un'istanza di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento attivato nei confronti del dottor ....., a seguito di esposto presentato in data 17.11.2010 dall'odierno ricorrente.

L'Amministrazione, in data 26.9.2011, informava il controinteressato, individuato nel dottor ....., della pendenza del procedimento preordinato al conseguimento dell'accesso ai documenti chiesti dal ricorrente.

Il signor ....., in data 4.1.2009, sollecitava l'Amministrazione all'evasione dell'istanza di accesso, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

In data 9.1.2012, l'Amministrazione, con nota pervenuta al ricorrente in data 24.1.2012, comunicava l'impossibilità di consentire l'accesso ai documenti in questione, essendo stata negata l'autorizzazione all'accesso da parte del controinteressato.

Il signor ....., in data 21.2.2012, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 5.3.2012, inviava una memoria nella quale giustificava il proprio operato sulla base dell'opposizione all'accesso manifestata dal controinteressato, contestando l'assunto del ricorrente secondo il quale il decorso del termine di dieci giorni, di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, senza che il controinteressato avesse obiettato alcunché, avrebbe precluso all'Amministrazione di rigettare l'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Preliminarmente si deve ritenere che il presente ricorso, ancorché presentato a notevole distanza di tempo dalla formazione del silenzio-rigetto sull'originaria istanza di accesso del 12.7.2011, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, non può esser ritenuto inammissibile, essendo fondato su nuovi elementi di fatto e di diritto esposti dal ricorrente a seguito della comunicazione della determinazione di rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione.

Invero il ricorrente ha espressamente censurato la giustificazione della sua istanza di accesso fornita dall'Amministrazione, rilevando, giustamente, che non è sufficiente la mera apodittica opposizione all'accesso manifestata dal controinteressato a fondare il rigetto di tale istanza.

In secondo luogo il ricorrente ha invocato il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, a norma del quale deve esser sempre garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dell'accedente.

Tale richiamo è assolutamente pertinente al caso di specie, ove si consideri che l'esposto che ha dato vita al procedimento ai cui atti il ricorrente ha chiesto di poter accedere è stato presentato da lui stesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Ufficio Personale - Località Aeroporto Militare Decimomannu (CA)

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 7 gennaio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della comunicazione del 19 dicembre 2005 sottoscritta dal maggiore .....

Parte resistente ha riscontrato la richiesta in data 20 gennaio 2012 sostenendo di non possedere la documentazione domandata. Contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Dal provvedimento impugnato risulta che parte resistente non è in possesso della documentazione richiesta dall'odierno ricorrente. Pertanto, non essendovi alcun obbligo dell'amministrazione di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il gravame non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: avv. BM
contro
Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di pace di Rieti

Fatto

L'istante ha svolto le funzioni di giudice di pace a Rieti fino a settembre 2010. Scaduto il mandato, ha presentato domanda di conferma. Una relazione del Coordinatore dell'ufficio, tuttavia, ha espresso parere negativo sulla sua nomina per un nuovo mandato, richiamando fra l'altro esposti e lettere degli avvocati FP, DG, G e AB. Ne è conseguito il mancato reincarico dell'avv. BM all'ufficio di Giudice di pace. Da un accesso agli atti esperito dall'istante presso il CSM, inoltre, risulta che la lettera dell'avv. AB è conseguente a una sollecitazione dello stesso Coordinatore, avv. AuBa.

Al fine di potersi adeguatamente difendere l'avv. BM ha quindi il 4 ottobre 2011 richiesto all'Ufficio del Giudice di pace di Rieti di accedere all'esposto dell'avv. DG, alla lettera dell'avv. GB e a quella tramite cui l'avv. AuBa ha sollecitato il parere dell'avv. AB, in quanto tali documenti, benché utilizzati per la stesura della relazione del coordinatore AuBa, non sono stati allegati alla stessa, né trasmessi al CSM.

L'Amministrazione con nota del 27 ottobre 2011 ha negato il chiesto accesso, sul presupposto della riservatezza di tali atti, e del già effettuato accesso agli atti d'interesse esperito dall'istante negli uffici del CSM. Aggiunge la nota che altre esibizioni documentali bisognerebbero dell'ordine del giudice.

Dolendosi dell'illegittimità di tale diniego l'avv. BM ha presentato l'8 novembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria del 17 novembre 2011, ha insistito per il rigetto.

Questa Commissione, nel plenum del 29 novembre 2011, ha rilevato la preliminare inammissibilità del gravame, per mancata allegazione al ricorso di prova di notifica dello stesso ai controinteressati.

Il 5 gennaio 2012 l'avv. BM ha rinnovato la richiesta ostensiva, asserendo la necessità degli atti già chiesti il 4 ottobre 2011 per l'impugnazione avanti il giudice amministrativo del decreto di mancato rinnovo della nomina a Giudice di pace.

L'Amministrazione, con nota del 26 gennaio 2012, ha nuovamente negato l'accesso per motivi di riservatezza, e inoltre perché questa Commissione, con la sua decisione del 29 novembre 2011, si sarebbe espressa sulla non ostensibilità dei documenti in questione. Aggiunge la nota che i documenti saranno tuttavia inviati al ricorrente se i controinteressati acconsentiranno.

Avverso tale ultimo diniego il ricorrente ha nuovamente presentato, in data 7 febbraio 2012, ricorso a questa Commissione, sia sulla scorta delle motivazioni del gravame dell'8 novembre 2011 sia perché:

a) la Commissione col provvedimento del 29 novembre 2011 non si è pronunciata nel merito, ma esclusivamente ha dichiarato la preliminare inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati;

b) ai sensi dell'art. 12 c. 8 d.P.R. 184/06 la decisione di inammissibilità non preclude la riproposizione dell'istanza di accesso o del ricorso avverso la nuova determinazione dell'Amministrazione;

c) all'accesso defensionale non può essere opposta la tutela della riservatezza dei controinteressati, ex art. 24 c. 7 legge 241/90;

d) non possono considerarsi riservati gli atti da cui è derivata il mancato rinnovo dell'incarico di Giudice di pace, poiché altrimenti l'istante, non sapendo di cosa è incolpato, non avrebbe neppure modo di difendersi.

Diritto

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, condividendo quanto espresso dall'avv. BM nell'odierno gravame, ritiene di dover accogliere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare in tal senso l'istanza entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Padova 2

Fatto

Il legale rappresentante del ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alle dichiarazioni tributarie della sig.ra ..... e, in particolare alle dichiarazioni contenute nel quadro "F", ove sono indicati i redditi relativi alla gestione delle farmacia della contro interessata, a partire dal 2000 fino alla data di presentazione dell'istanza nonché i dati IRAP e quelli indicati negli studi di settore. Il ricorrente ha ricordato di essere vincitore della farmacia di Terrassa Padovana a seguito dell'accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato e che, attualmente, è pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso contro lo Stato italiano per eccessiva durata del processo (15 anni), ove tra i danni è lamentato il mancato guadagno dei redditi della farmacia. Poiché nelle more la farmacia è stata assegnata alla sig.ra ..... il sig. ..... ha instaurato un giudizio innanzi il TAR Veneto contro la USSL 17 di Feste, all'epoca assegnataria della farmacia, per ottenere il risarcimento dei danni per equivalente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 19 gennaio, ha concesso l'accesso alle dichiarazioni contenute nel quadro "F", mentre lo ha negato ai rimanenti documenti atteso che l'istanza appare da un lato superflua, dal momento che alcune informazioni sono già contenute nei documenti già dati e, dall'altro eccessiva perché tali documenti espongono dati non afferenti l'interesse del ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale differimento, il legale rappresentante del ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato. Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato a conoscere i dati contenuti nella dichiarazione Irap atteso che i medesimi sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti; qualora l'amministrazione resistente ritenga che alcuni dati non siano collegati all'interesse del ricorrente, la medesima ben potrà ometterne alcune parti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Roma – Divisione del Personale – Ufficio disciplina

Fatto

Il ricorrente, ex ispettore capo, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a tutte le domande di riammissione in servizio ed ai relativi dinieghi opposti dall'amministrazione di pubblica sicurezza, presentate dal ricorrente dal 10 luglio 2002 al 18 aprile 2011, nonché copia dei turni di servizio e del relativo foglio firma dal 18 aprile 2011 al 21 ottobre 2011. Afferma il ricorrente nel presente gravame che i chiesti documenti sono necessari per esercitare il diritto di difesa innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

L'amministrazione resistente, relativamente ai documenti del fascicolo disciplina, ha concesso l'accesso a quelli acquisiti dopo il 22 aprile 2011, data nella quale il ricorrente ha già visionato l'intero fascicolo estraendo i documenti di proprio interesse.

Avverso il parziale ....., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accedere ai documenti del fascicolo disciplina, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione ricorrente, è riproponibile dall'istante a fronte di elementi nuovi in fatto o in diritto. Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente aveva avuto visione di tutti i documenti ma si era limitato ad estrarne copia solo di una parte; pertanto, il medesimo, a fronte di sopravvenuti interessi o fatti, è titolare del diritto ad avere copia anche di quelli in un primo momento ritenuti non rilevanti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e ritenutolo fondato lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Trapani – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sovraintendente della Polizia di Stato, ..., ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alle richieste di congedo straordinario presentate, nell'ultimo quinquennio, dal personale della Polizia di Stato trasferito nella Provincia di Trapani ed ai provvedimenti di accoglimento o di diniego emanati dal titolare dell'ufficio. Prosegue il ricorrente nel presente gravame di avere ricevuto un preavviso di provvedimento di diniego alla richiesta di congedo straordinario per trasferimento e, pertanto, che gli indicati documenti sono necessari per valutare l'opportunità di difendere nelle sedi opportune i propri diritti. La Questura resistente, ha decretato il rigetto dell'istanza sulla base del preavviso di provvedimento di rigetto. In tale ultimo provvedimento l'amministrazione sostiene che l'istanza non sia ammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 6 lett. d) della legge n. 241 del 1990, perché volta ad operare un controllo generalizzato sul proprio operato e tendente ad ottenere l'esibizione di documenti che riguardano la riservatezza di terzi. Afferma, poi, l'amministrazione nel decreto di rigetto che i chiesti documenti non sono indispensabili per la tutela dei diritti del ricorrente tanto è vero che il medesimo ha presentato ricorso gerarchico.

Avverso il provvedimento del 12 dicembre 2011, il Sovraintendente della Polizia di Stato ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

La Commissione, con decisone del 17 gennaio, ha chiesto all'amministrazione resistente di volere notificare il ricorso ai contro interessati ed ha interrotto i termini di legge.

L'amministrazione ha inviato a questa Commissione i nominativi dei dipendenti che hanno presentato istanza di congedo straordinario per trasferimento nel quinquennio antecedente la data della presentazione dell'istanza di accesso ai quali è stato notificato il ricorso gerarchico improprio presentato dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego per congedo straordinario per trasferimento. Comunica l'amministrazione che 11 su 58 controinteressati si sono opposti all'accesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di avere invitato, ai sensi della normativa citata, lì amministrazione resistente a volere comunicare ai contro interessati l'istanza di accesso del ricorrente.

Esaminando nel merito il presente gravame si rileva che degli 11 controinteressati che si sono opposti, solo 2, ossia ..... e ..... hanno motivato la propria opposizione affermando che i chiesti documenti contengono dati sensibili; in particolare la ..... ha comunicato di dovere chiedere l'autorizzazione del Questore per potere accedere al fascicolo.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti; infatti, la richiesta essendo motivata dalla necessità di difendere i propri diritti non si traduce in un controllo generalizzato ma si specifica in un puntuale interesse. Relativamente all'opposizione formulata dai contro interessati ..... e ....., si ricorda che l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che, in caso di dati sensibili, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Nel caso in esame si ritiene che debba prevalere il diritto di difesa del ricorrente stante l'attualità delle esigenze difensive del medesimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto,invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale Statale .....

Fatto

Il professore ricorrente, insegnante presso l'Istituto resistente, ha chiesto, con due istanze del 7 febbraio di potere avere visione e, successivamente copia, dei seguenti documenti:

1. estratto dei verbali relativi ai Consigli di Classe tenutisi nel mese di dicembre 2011 (scrutinio) e nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (verifica recupero debiti formativi) di tutte le classi dell'Istituto (ad eccezione delle prime oggetto di separata istanza di accesso) dai quali si evincano, anche in forma anonima, i debiti formativi in ciascuna disciplina di tutti gli alunni, rilevati in sede di scrutinio ed a seguito delle azioni di recupero effettuate;
2. i provvedimenti disciplinari emessi nel corrente anno scolastico aventi come destinatari gli alunni delle classi prime;
3. i provvedimenti disciplinari emessi nel corrente anno scolastico aventi come destinatari gli alunni delle classi 2, 3, 4 e 5 ciascuno corredato dell'estratto del verbale dell'organo collegiale che lo ha emesso, ovvero da esplicita attestazione di non esistenza del verbale medesimo;
4. il fascicolo personale riservato del ricorrente, ovvero esplicita attestazione di non esistenza del medesimo;
5. richiesta avanzata dal dirigente scolastico il 6 febbraio 2012 all'ufficio scolastico regionale inerente la richiesta di visita ispettiva, completa di ogni allegato e/o documento;
6. trascrizione di eventuali fonogrammi inviati e/o ricevuti in merito a tale richiesta ovvero esplicita attestazione dell'assenza di ogni comunicazione telefonica in merito.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per apprestare la difesa nel procedimento ispettivo promosso dal dirigente scolastico, per tutelare i propri diritti, per perseguire eventuali illeciti commessi dal dirigente scolastico medesimo.

Chiarisce, inoltre, il ricorrente nel presente gravame che il dirigente scolastico ha chiesto all'Ufficio Scolastico regionale pugliese di verificare, tramite un'ispezione, l'efficacia della metodologia didattica applicata dal professore ricorrente all'insegnamento delle scienze integrate.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 13 febbraio, ha concesso la visione dei verbali dei Consigli delle classi nelle quali il ricorrente insegna e la copia degli stralci che non riguardano alunni od insegnanti: In ordine alla richiesta di accesso al fascicolo personale del ricorrente, l'amministrazione ha comunicato l'assenza di dati sensibili; l'amministrazione ha, poi, differito l'accesso ai rimanenti documenti alla conclusione del procedimento ispettivo.

Avverso il provvedimento di parziale differimento, il prof. ..... ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Oppone il ricorrente, nel presente gravame, di avere interesse ad avere visione, in forma anonima, dei documenti di cui al punto n. 1 allo scopo di verificare se le percentuali di insuccesso contestate al ricorrente sono diffuse nell'istituto; aggiunge, ancora, il ricorrente di volere appurare se vi siano altri episodi di recuperi abnormi degli studenti, sintomo di eventuali falsità nelle valutazioni, conseguenza delle possibile pressioni effettuate dal dirigente scolastico sugli altri professori analogamente a quanto accaduto nei suoi confronti. Quanto ai documenti di cui ai numeri 3 afferma il ricorrente di volere se i procedimenti disciplinari adottai nelle classi del ricorrente sono avvenuti nel rispetto delle prerogative degli O.O.C.C. Mentre, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, afferma il ricorrente di volere verificare se quanto accaduto nelle sue classi sia un atteggiamento generalizzato che il dirigente scolastico adotta nell'Istituto per quanto attiene all'indebita avocazione a sé del

potere disciplinare. Infine, afferma il ricorrente i documenti contenuti nel suo fascicolo personale sono necessari per difendersi nel procedimento disciplinare in corso.

L'amministrazione resistente, con memoria del 6 marzo, ha ricostruito le ragioni che hanno indotto il dirigente scolastico a chiedere all'Ufficio Scolastico regionale di disporre una visita didattica. Afferma, infatti, il dirigente scolastico, sostanzialmente, che il professore ricorrente lamenta l'insufficiente capacità di apprendimento degli studenti e la loro incapacità di adottare una condotta adeguata durante lo svolgimento della didattica. Tali opinioni non sono, tuttavia, condivise dal restante corpo docente e, nel corso dei Consigli di classe, non è stato possibile addivenire ad una variazione della didattica che realizzasse un maggior coinvolgimento degli studenti.

Diritto

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 4, nessun dubbio sussiste in ordine al diritto del ricorrente di potere accedere ai documenti del proprio fascicolo. In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I *quater,* 10.03.2006, n. 1862.

Con riferimento agli altri documenti, si osserva che il dirigente scolastico ne ha differito l'accesso richiamandosi ad un generico principio giurisprudenziale volto a differire l'accesso al termine della conclusione dei procedimenti ispettivi. Come è noto a seguito della novella del 2005 il diritto di accesso è divenuto un principio generale dell'attività dei pubblici poteri, pertanto, eventuali limitazioni devono essere espressamente previste dalle norme secondarie. Nel caso di specie il D.M. del 1996 n. 60, all'art. 3, differisce, "ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti ispettivi".

Il ricorrente è, poi, titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti, in forma anonima, al fine di difendere i propri diritti nel corso dell'ispezione medesima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte ed in parte inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Corte dei Conti – Consiglio di Presidenza

Fatto

Il ricorrente, funzionario di III area/V fascia del Ministero dello Sviluppo Economico, comandato preso l'amministrazione resistente dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2013, ha chiesto, il 5 gennaio, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. valutazione sulla ripartizione del FUA – fondo unico di amministrazione riguardante l'anno 2010 – circolare del Segretario generale n. 30 del 21 aprile 2011, la quale prevede che il premio per la produttività individuale sia attribuito a seguito del riconoscimento di determinati elementi e in conseguenza di una procedura selettiva comparativa fra le valutazioni effettuate nell'ambito della medesima unità organizzativa". Dichiara il ricorrente che tali documenti sono necessari all'accertamento dell'esistenza di schede individuali di tutto il personale in servizio ed all'acquisizione della propria scheda; afferma, ancora, il ..... che la circolare stabilisce che "i dipendenti potranno prendere visone della propria scheda facendone richiesta presso l'ufficio di appartenenza":
2. valutazione sulla ripartizione del FUA – fondo unico di amministrazione riguardante l'anno 2011 – circolare del Segretario generale n. 71 del 15 novembre 2011, ed in particolare alla valutazione effettuata per il premio per la produttività individuale, previsto al punto E), valutazione dell'apporto individuale del ricorrente e la verifica dell'esistenza delle valutazioni dei colleghi.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ....., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Nessun dubbio esiste in ordine all'esistenza del diritto del ricorrente ad accedere alla propria scheda valutativa per gli anni 2010 e 2011, diritto previsto, anche, dalla norma citata. Relativamente alla conoscenza dell'esistenza delle schede valutative dei colleghi si osserva che l'istanza ha ad oggetto un'informazione e, pertanto, la medesima non rientra nell'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto all'Amministrazione resistente, in data 29 dicembre 2011, di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché nelle copie – in carta chimica – in suo possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Cagliari;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l.296/06;

H) ogni altro documento attestante il pieno rispetto, ogni documento utile ad evidenziare il pieno rispetto sulle modalità di notifica con particolare riguardo alle seguenti leggi:

- Regio Decreto del 1910 n. 639;
- d.lgs. n. 196 del 2003
- Legge n.80 del 2005;
- Legge n. 263 del 2005;
- Legge n. 223 del 2006;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006;
- Legge finanziaria 2007;
- d.P.R. n. 672 del 1973.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione. Equitalia Sardegna S.p.a., con determinazione del 2 febbraio 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettasse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 22.12.2011, il Sig. ..... adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/90 assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti

attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso ..... c/ Equitalia Sardegna S.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

Fatto

La Sig.ra ..... ha presentato in data 2 febbraio 2011 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Varese. In occasione della presentazione della stessa, non le è stato comunicato l'avvio del procedimento e neanche il numero di protocollo della propria pratica.

In data 6 agosto 2011 la ricorrente cambiava residenza, iscrivendosi all'anagrafe di Monza, mettendo a conoscenza del fatto la Prefettura di Varese in data 10 ottobre 2011, a mezzo fax.

In data 10 novembre 2011 la Prefettura di Monza e Brianza informava il ricorrente, a mezzo posta, che la trattazione della pratica era stata affidata alla Prefettura di Milano.

In data 22 novembre 2011 il ricorrente ha inviato, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Prefettura di Milano una richiesta di accesso agli atti, finalizzata alla presa visione ed acquisizione degli atti del procedimento, la conoscenza del numero della pratica, nonché dei nomi dei funzionari responsabili. La Prefettura di Milano ha ricevuto la comunicazione in data 23 novembre 2011.

In data 13 febbraio 2012, la Sig.ra ..... ha inviato una mail di sollecito all'Amministrazione resistente. La Prefettura di Milano, nella mail del 14 febbraio 2012, risponde che "l'istanza non risulta essere stata inserita in procedura da Varese e al momento Milano sta inserendo le istanze presentate per matrimonio a settembre 2010", senza però pronunciarsi sulla richiesta di accesso ai documenti.

In data 23 febbraio 2012 il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

La Prefettura di Milano non ha fatto pervenire alla Commissione alcuna comunicazione.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.